

**SCHEMA DI**  
**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**TRASPORTO SANITARIO DI SOCCORSO CON AMBULANZA E**  
**TRASPORTO IN URGENZA ED EMERGENZA PER GLI AMBITI**  
**TERRITORIALI AFFERENTI L’AZIENDA ULSS 5 POLESANA**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti  
gli effetti di legge,

TRA

L’Azienda ULSS 5 Polesana, con sede in Rovigo, Viale  
Tre Martiri, 89 codice fiscale 01013470297, in  
persona del Direttore Generale D.ssa Patrizia  
Simionato, nata a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il  
[REDACTED], CF [REDACTED] domiciliato/a per la  
carica in Rovigo, Viale Tre Martiri, 89, che  
interviene ed agisce nel presente atto in qualità di  
Direttore Generale, legale rappresentante  
dell’Azienda medesima;

E

l’Associazione di Volontariato di Pubblica  
Assistenza Croce Verde ETS ODV, con sede in Adria -  
Ro -, Via Malfatti n. 50, Codice fiscale  
n.00224750299, iscritta al Registro Unico Nazionale  
del Terzo Settore con Decreto della Giunta Regionale  
Veneto n.850 del 30/12/2022, in persona del Legale

Rappresentante Avv. Antonio Sturaro, nato ad [REDACTED] -  
Ro- il [REDACTED] CF [REDACTED]

**PREMESSO**

Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1602 del 28/12/2022 è stato disposto di:

1. di prendere atto che con nota prot. n. 107489 del 17/11/2022 è stato comunicato alla Commissione Regionale CRITE lo stato avanzamento dell'istruttoria in corso per la definitiva approvazione ed autorizzazione all'affidamento diretto, mediante convenzionamento, con l'Associazione di Volontariato Croce Verde Adria per il servizio trasporto sanitario di soccorso con ambulanza e trasporto in urgenza ed emergenza per l'Azienda ULSS 5 per il periodo di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori 2 (due) anni, di cui alla precedente nota di autorizzazione prot. n. 532018/2021 che prevede, in particolare, gli incrementi di servizio / dotazione attrezzature richieste dall'Azienda ULSS 5 e relativa spesa prevista di € 3.593.895,15 rispetto alla spesa di € 2.976.979,18 di cui precedente parere autorizzativo CRITE, prot. n. 532018 del 12/11/2021, come indicato nella stessa

Deliberazione e la disponibilità dell'Associazione Croce Verde di dare avvio al servizio a decorrere dal 01/03/2023.

2. di prendere atto altresì che con nota prot. n. 583928 del 19/12/2022 la CRITE ha comunicato parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione per il servizio di trasporto sanitario di soccorso con ambulanza e trasporto in urgenza ed emergenza, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e della DGR n. 614/2019 e con le seguenti prescrizioni:

- aggiornamento dei requisiti a quanto previsto dalla DGRV n. 870/2022, in particolare per quanto riguarda il numero e le caratteristiche dei mezzi forniti dalle associazioni;
- fermo restando il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati, limitare il rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili ai sensi dell'art. 56 comma 4 D.lgs n. 117/2017;

- porre in essere opportune attività di controllo, in particolare per le voci che si discostano dai costi di una gestione diretta;
  - con riferimento all'ambulanza BLS, dovrà essere verificata l'effettiva necessità in relazione al rispetto dei tempi di intervento prevista dagli indicatori LEA;
3. di approvare pertanto e per le motivazioni in premessa indicate l'affidamento diretto in Convenzione del Servizio sanitario di soccorso con Ambulanza e trasporto in urgenza ed emergenza, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2012 e dall'art. 56 comma 4 del D.lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) con l'Associazione Croce Verde di Adria (Ro) per il periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, per presunti n. 800.000 km/ anno +/- 20% in sede di conguaglio.

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

La presente convenzione ha ad oggetto l'affidamento in regime convenzionale del Servizio sanitario di

soccorso con Ambulanza e trasporto in urgenza ed emergenza, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2012 e dall'art. 56 comma 4 e art. 57 del D.lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) per il periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due.

#### **ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO**

La convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dal 01/04/2023, e potrà essere rinnovata per un periodo di anni due, previa valutazione dell'interesse pubblico al rinnovo sia da parte dell'Azienda ULSS 5 che da parte dell'Associazione.

Qualora entro il termine di sei mesi antecedente la scadenza della convenzione l'Azienda ULSS 5 non abbia comunicato la volontà di procedere al rinnovo e questa sia stata accettata dall'Associazione, la convenzione cessa alla scadenza triennale, senza ulteriore formalità.

L'Associazione sarà comunque tenuta ad assicurare l'esecuzione del servizio per un periodo di 90 (novanta) giorni, successivo alla data di scadenza della convenzione nelle more della sottoscrizione di una nuova convenzione, alle medesime condizioni in essere.

### ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI RINVIO

Il servizio sarà eseguito con le modalità organizzative previste dai documenti che formano parte integrale e sostanziale della presente convenzione, seppur non materialmente allegati e conservati agli atti d'ufficio:

- richiesta di offerta prot. n. 33086 del 07/04/2022 con allegato documento tecnico comprensivo di requisiti dell'Associazione, fabbisogno 118, mezzi di soccorso avanzato, caratteristiche tecniche, mezzi di soccorso base, caratteristiche tecniche, requisiti formativi e professionali richiesti per Operatori addetti Attività di Soccorso (ai sensi DGR Veneto 1515/2015)
- note prot. n. 80/22/U del 19/05/2022 e nota prot. n. 218/22/U del 29/09/2022
- Verbale incontro 02/11/2022 Azienda Ulss 5 Polesana e Associazione Croce Verde di Adria (Ro)
- nota Azienda ULSS 5 alla CRITE prot. n. 107489 del 17/11/2022
- Nota prot. n. 583925 di autorizzazione CRITE alla sottoscrizione della convenzione per l'affidamento del servizio sanitario di soccorso con ambulanza e trasporto in urgenza ed emergenza aziendale, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2012 e dall'art. 56 comma 4 del D.lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) con l'Associazione Croce Verde

di Adria (Ro) per il periodo di 3 (tre) anni eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 (due), con le relative prescrizioni.

- Nota di aggiornamento cronoprogramma indicante gli step di completamento dotazione tecnologica in data 29/03/2022 della Associazione Croce Verde sulla quale è stato espresso parere positivo dal Direttore UOC Suem 118, con precisa indicazione delle date di aggiornamento dei mezzi e della fornitura delle attrezzature sostitutive garantite all'avvio dall'Azienda Ulss 5 Polesana in quanto non ancora consegnate a Croce Verde dai relativi fornitori (in relazione alle attuali difficoltà di approvvigionamento del mercato, come da documento riassuntivo allegato alla presente convenzione.

#### **ART. 4 - MODALITA' ORGANIZZATIVE**

Il servizio si articolerà h24, 7/7 giorni per tutta la durata del contratto e per una percorrenza media annuale presunta, su dato storico di Km 800.000.

Il trasporto, mediante ambulanze, dovrà essere effettuato in condizioni di sicurezza delle persone malate, ferite e infortunate trasportate in ospedali o altri idonei presidi sanitari, secondo i protocolli adottati dalla Centrale "118 SUEM" della Provincia di Rovigo, secondo le condizioni previste dalle disposizioni regionali e quelle stabilite dal

presente documento. L'Associazione per l'assolvimento del servizio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali in materia.

#### **ART. 5 - BASE OPERATIVA E NATURA DEI SERVIZI**

1. I punti dai quali iniziano i servizi di soccorso / pronto intervento, completi del numero e tipologia dei mezzi di soccorso previsti e del personale richiesto sono indicati nella richiamata documentazione di cui al precedente Art.3.
2. Per trasporto sanitario assistito e per l'emergenza, si intende il trasporto secondo le procedure operative della C.O. Suem 118.
3. L'organizzazione del servizio di soccorso, le valutazioni e le modalità di soddisfacimento delle esigenze dell'Azienda ULSS 5 sono di esclusiva competenza del Responsabile della Centrale SUEM 118 così come le disposizioni indicate nel Protocollo Operativo/manuali del Servizio di Urgenza ed Emergenza SUEM 118 portato a conoscenza dell'Associazione affidataria.
4. Tutti i trasporti ed i viaggi effettuati per conto dell'Azienda ULSS 5 dovranno essere,

volta per volta, registrati su appositi stampati (concordati con il Responsabile della Centrale SUEM) dai quali dovrà risultare, oltre alle iniziali ed il sesso del trasportato, il percorso eseguito (da - a), il giorno e l'ora di partenza e di rientro del mezzo, l'equipaggio ed i km iniziali e finali percorsi.

#### **ART. 6 - OPERATORI E MEZZI ASSOCIAZIONE**

##### **AFFIDATARIA**

L'Associazione per lo svolgimento del servizio dovrà impiegare esclusivamente personale volontario / dipendente, in possesso dei requisiti indicati nei documenti di rinvio - art. 2 - con esclusione quindi di qualsiasi onere a carico dell'Azienda ULSS 5, garantendone il corretto comportamento, nonché la diligente osservanza di tutte le norme e disposizioni impartite dalla medesima, rispondendone in toto.

In ogni momento l'Azienda ULSS 5 potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per il personale impiegato.

La mancanza dei requisiti richiesti potrà comportare la revoca della convenzione.

L'Azienda ULSS 5 si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento e/o sostituzione del personale che, a suo motivato giudizio, non sia ritenuto in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari per l'espletamento del servizio.

L' Associazione prima dell'inizio del servizio dovrà presentare l'elenco degli operatori individuati.

La documentazione dovrà essere costantemente aggiornata in caso di sostituzione.

Relativamente agli automezzi utilizzati per il servizio ed ai mezzi sostitutivi, l'Associazione dovrà consegnare la documentazione attestante lo stato di immatricolazione e di omologazione dei mezzi proposti e utilizzati. La documentazione dovrà essere costantemente tenuta aggiornata, in particolare nel caso di sostituzione dei mezzi.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla DGRV 870/2022.

Con cadenza annuale, a partire dall'avvio del servizio, l'Associazione deve presentare al referente dell'Azienda ULSS 5, adeguata documentazione attestante il possesso di:

- riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi e di ogni altro adempimento previsto nella convenzione;
- riscontro dei rapporti inerenti le prestazioni effettuate (audit, verifiche ispettive, riesami, non conformità, etc.).

#### **ART. 7 - QUANTITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO**

Per assicurare i trasporti della Centrale 118 SUEM di cui al precedente art. 1, l'Associazione dovrà organizzare ed effettuare il trasporto fornendo quanto previsto e nel rispetto di quanto indicato nei documenti di rinvio.

Per quanto concerne tutte le dotazioni tecnico sanitarie che compongono ciascun mezzo di soccorso, di cui ai medesimi documenti di rinvio sarà, alla fine della convenzione, acquisita dall'Azienda ULSS 5 - previa verifica in contraddittorio del mantenimento dell'efficienza - al valore netto contabile.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione inoltre è responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda ULSS 5 in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo e del personale da essa dipendente.

L'Associazione assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Azienda ULSS o a terzi per fatto dell'Associazione medesima o dei suoi dipendenti e collaboratori/volontari, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la convenzione, sollevando pertanto l'Azienda ULSS 5 da qualsiasi eventuale responsabilità. L'Associazione è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda ULSS 5 e a terzi nell'adempimento del servizio.

L'Associazione prima dell'inizio del servizio deve comprovare l'avvenuta stipulazione di apposita polizza, pena la revoca della convenzione.

I massimali previsti nella suddetta polizza assicurativa RCO/RCT devono essere almeno nei

seguenti importi minimi di copertura per responsabilità civile verso terzi:

- € 5.000.000,00 (cinque milioni), per ogni sinistro;
- € 5.000.000,00 (cinque milioni), per ogni persona danneggiata, per danni a cose e/o animali.

Sono a carico dell'Associazione i seguenti ulteriori obblighi ed oneri:

- a) fornitura di tutti gli indumenti le calzature e i dispositivi di protezione individuale necessari al personale per l'espletamento del servizio, conformemente alla normativa vigente, alla idonea visibilità durante gli interventi di soccorso su strada, all'ausilio durante la movimentazione dei pazienti, secondo quanto indicato nella normativa vigente e verificato dai rispettivi responsabili della sicurezza. Tali indumenti dovranno essere distinguibili da quelli in uso nell'Azienda ULSS 5;
- b) buona conservazione, manutenzione e la perfetta efficienza degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio e delle attrezzature in essi esistenti, da mantenersi costantemente puliti ed in ordine, sia all'interno che all'esterno;
- c) mantenimento dell'omologazione, pagamenti tasse di circolazione, assicurazioni, polizza RC Auto e persone trasportate con massimale di € 5.000.000,00, carburante e ogni qualsiasi altro onere per garantire l'espletamento del servizio;

- d) responsabilità di osservare tutte le norme di legge e dei regolamenti per quanto concerne lo stato e le condizioni di circolazione degli automezzi;
- e) aggiornamento professionale e alla formazione;
- f) essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del servizio, che devono essere intestate al Legale Rappresentante dell'Associazione, fatte salve quelle da richiedere congiuntamente con l'Azienda ULSS 5;
- g) rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi di cui alle prescrizioni del presente Capitolato nonché a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali;
- h) pagamento delle multe, ammende o altro, derivanti all'affidatario, per infrazioni alle norme di circolazione o all'uso dell'automezzo;
- i) le spese per l'assicurazione della responsabilità dell'Associazione e individualmente per ciascun professionista impegnato nel servizio contro infortuni;
- j) il servizio in argomento è definito di pubblica utilità, e, pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale e altri eventi particolarmente rilevanti, l'Associazione deve assicurare e garantire la presenza degli operatori in numero adeguato all'espletamento

del servizio; pertanto l'attività prestata dall'Associazione non potrà essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e nel caso di scioperi l'Associazione non potrà, pertanto, sospendere l'attività prestata.

L'interruzione ingiustificata dei servizi assegnati di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'affidatario, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e conseguente revoca della convenzione

#### **ART. 9 - PERSONALE INCARICATO DALL'ASSOCIAZIONE - CONTROLLO E SUPERVISIONE**

L'Associazione dovrà assicurare la presenza o reperibilità nelle ore di servizio sia antimeridiane che pomeridiane di un proprio rappresentante od incaricato che abbia facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze urgenti che riguardino adempimenti di oneri derivanti dalla convenzione.

L'Associazione dovrà comunicare i nomi dei propri incaricati, nonché i relativi recapiti (anche telefonici).

Ad ogni conseguente effetto, le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detti incaricati, risultano fatte direttamente all'Associazione e successivamente notificate. Detti rappresentanti od incaricati dovranno essere in ogni momento reperibili ed a disposizione dell'Azienda ULSS 5 (quali Responsabile della Centrale 118 SUEM, Direzione Medica Ospedaliera, UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e servizi di

livello aziendale, o altri funzionari appositamente incaricati) e dovranno prestare la propria collaborazione in ordine alla supervisione ed alle eventuali esigenze del servizio. Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Associazione, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS 5 non esonera le responsabilità dell'Associazione per quanto riguarda l'esatto adempimento del servizio, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Associazione deve impiegare personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto a rispettare le consuete norme che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza sul lavoro nell'ambito ospedaliero, nonché ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture ed attenersi alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS 5, allegato alla presente.

L'Associazione, al termine della convenzione, è obbligata alla massima collaborazione possibile con l'eventuale nuova impresa subentrante e con l'Azienda ULSS 5, in modo tale da creare il minor disservizio possibile all'utenza in genere ed agli operatori ospedalieri.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI, NSO**

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per

l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza, come da schema allegato alla presente convenzione.

Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 4, ult. cpv, D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione presenterà mensilmente all'Azienda ULSS 5 le rendicontazioni del servizio reso per la debita liquidazione.

Le note spese dovranno essere accompagnate:

- dall'attestazione del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti (D.U.R.C.), ove presenti nelle Associazioni/Enti esecutrici del servizio;
- dalla comunicazione relativa alla conferma o all'eventuale modifica dell'elenco degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio regolarmente assicurati;

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 5.

Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e non contestati, sarà effettuato previa presentazione di note spese, intestata all'Azienda ULSS 5, ai sensi

della normativa vigente. Il Direttore dell'UOC 118 provvederà al controllo, verifica e liquidazione delle note spese corredate dai documenti accertanti il regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi

L'importo concordato viene corrisposto secondo quanto previsto dal punto 6.3, art.6, sez. B.f allegato B della DGRV n.179/2014, con periodicità mensile, fermo restando il conguaglio annuale sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione. La documentazione a comprova dell'attività oggetto di conguaglio dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale di esercizio dell'Associazione Croce Verde. Eventuali maggiori costi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Azienda Ulss. Si precisa che il conguaglio comprende il rimborso delle spese effettivamente sostenute per Km eccedenti rispetto a quelli inizialmente preventivati. Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi al servizio in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra gli enti e le

aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere, per i servizi dal 01/01/2021.

Pertanto questa Azienda ULSS utilizza il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini per l'acquisto di beni e servizi. Per quanto riguarda l'emissione delle note spese relative al servizio in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'Associazione è tenuta ad indicare nelle note spese stesse, intestate all'Azienda ULSS 5, il numero CIG relativo e gli estremi del conto corrente dedicato e con relativo numero ordine NSO.

I pagamenti saranno effettuati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle note spese/documentazione contabile previa attestazione, da parte del Direttore dell'UOC 118, della rispondenza del servizio effettuato, alle prescrizioni previste nei documenti della convenzione.

Gli importi derivanti dall'applicazione di eventuali penali verranno portati in detrazione al pagamento della prima nota spesa utile. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di definizione della pendenza.

L'Associazione affidataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

In particolare i pagamenti relativi alla presente convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda ULSS 5 entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio della convenzione.

L'Azienda ULSS 5 revocherà la convenzione qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Associazione Croce Verde si impegna a trasmettere, tempestivamente cauzione definitiva costituita, come previsto per analoghi servizi dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e applicato per analogia, dell'importo di €. 1.078.186,55 nonché polizza assicurativa dell'Associazione con i massimali previsti dalla documentazione tecnica.

## ART. 12 - PERIODO DI PROVA

Nell'arco dei 60 giorni successivi all'inizio del contratto, l'Associazione dovrà mettere a punto la propria organizzazione sino al raggiungimento di un elevato e soddisfacente standard di servizio secondo quanto stabilito in offerta e accettato dall'Azienda ULSS 5, come da cronoprogramma.

In particolare l'Azienda ULSS 5 valuterà la capacità dell'Associazione a mantenere e riprodurre le prestazioni richieste e dichiarate, prevedendo una specifica e puntuale verifica tesa ad appurare:

- Il rispetto degli obblighi assunti con la convenzione;
- La precisione e l'accuratezza nello svolgimento del servizio;
- L'organizzazione raggiunta e la disponibilità nella gestione di eventuali situazioni critiche;
- Il grado di soddisfazione degli utenti interni.

Il periodo di prova è atto a verificare che i servizi vengano svolti nel rispetto dell'offerta e del capitolato speciale.

Superato tale periodo, il periodo di prova sarà considerato superato con esito positivo ed il rapporto potrà proseguire sino alla naturale scadenza.

Nel caso in cui tale periodo non si concludesse con esito favorevole, verrà accordato un'ulteriore e definitivo periodo di prova di altri 60 giorni.

Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata, a seguito di documentate

segnalazioni, l'Azienda ULSS 5 potrà assumere le determinazioni/provvedimenti motivati conseguenti, ivi inclusa la revoca della convenzione.

L'Associazione ha tuttavia l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l'Azienda ULSS 5 non avrà provveduto ad una nuova aggiudicazione e ciò comunque per non oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza/revoca della convenzione.

#### **ART. 13 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE-PENALI**

In caso di inadempienza alle norme convenzionali di cui al presente documento, l'Azienda ULSS 5 potrà sottoporre l'Associazione a penali per inadempienze agli obblighi contrattuali nonché in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto o riscontrati dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'inadempienza sarà constatata immediatamente all'Associazione dal Responsabile dell'esecuzione del contratto ed entro 5 giorni tramite contestazione scritta. In particolare per i casi sotto indicati verranno applicate le seguenti penali:

a) in caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quanto pattuito, che in ogni caso non deve prevedere tempi di attivazione superiori ai 30 (trenta) giorni mediante l'applicazione di una penale di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo; superati i 10 (dieci) giorni di ritardo l'Azienda ULSS 5 si riserva di revocare la convenzione;

b) in caso di ritardo nella presentazione dei report/statistiche o altra documentazione prevista agli atti o norma di legge secondo le modalità accordate verrà addebitata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo riscontrato nel periodo di appalto per singola omissione/inadempienza; superati i 30 (trenta) giorni di ritardo l'Azienda ULSS 5 si riserva di revocare la convenzione;

c) inadempienze quali la rilevata mancanza dei requisiti per mezzi inadeguati e/o carenti della dotazione e per carenze dei requisiti del personale verrà addebitata una penale pari a €. 200,00 al giorno sino al momento del ripristino delle condizioni previste dai documenti della convenzione. Trascorsi 15 giorni dal momento della rilevazione delle criticità l'Azienda ULSS 5 si riserva di revocare la convenzione in danno dell'affidatario.

L'Azienda ULSS 5, inoltre, potrà, revocare la convenzione, previa comunicazione scritta all'Associazione, da effettuarsi a mezzo pec:

- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, applicabile per analogia al rapporto convenzionale;

- in caso di sospensione dell'attività,

- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Associazione qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento delle obbligazioni.

**ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

L'Azienda ULSS 5 Polesana ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (RGPD), informa che:

a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui si tratta;

b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Azienda ULSS 5, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio;

d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà la revoca della convenzione;

e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici o diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD;

g) i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati

per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

h) il titolare del trattamento è l'Azienda ULSS 5.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si procederà, se previsto, alla sottoscrizione anche di apposito "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679".

Il Fornitore, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate con la sottoscrizione della convenzione, l'affidatario assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR).

Il Fornitore - Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
- raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei

- quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
  - non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, della convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa;
  - adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
  - individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dalla convenzione e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;

- rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Azienda ULSS 5 per garantire la sicurezza dei dati personali;
- custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
- tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Azienda ULSS 5, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda ULSS 5, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- informare l'Azienda ULSS 5, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- assistere l'Azienda ULSS 5 nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" - PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- informare l'Azienda ULSS 5 di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare

- tempestiva comunicazione all'Azienda medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- coadiuvare l'Azienda ULSS 5 nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
  - adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata della convenzione. All'esaurirsi della stessa il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Azienda ULSS 5 tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Azienda ULSS 5 di cui al presente articolo e consente all'Azienda medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con

il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Azienda ULSS 5 da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

**ART. 15 - CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI  
LEGALITÀ O NEI PATTI DI INTEGRITÀ**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La convenzione è risolta immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Associazione, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Azienda ULSS 5, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE**

L'Associazione, nel corso del servizio/rapporto contrattuale, si impegna, in relazione e compatibilmente con la propria organizzazione, a mantenere l'occupazione del personale dipendente o comunque impegnato nell'attuale gestione del servizio.

**ART. 17 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PROPRI E  
INTERFERENZIALI**

La valutazione dei rischi propri dell'esecutore nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico dell'esecutore stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis del D.lgs. 50/2016 smi.

L'Esecutore dovrà altresì fornire ai propri dipendenti i mezzi necessari, i dispositivi di protezione individuale ed i tesserini di riconoscimento corredati di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento sulle divise da lavoro.

L'Esecutore dovrà utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Il personale oltre a conoscere le norme antinfortunistiche, sarà anche tenuto all'osservanza delle specifiche disposizioni impartite dall'Azienda ULSS 5.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 la Stazione Appaltante fornirà all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione allo svolgimento della propria attività promuovendo altresì la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n.81/2008.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizione di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, gli oneri associati, sia in termini di rischi che in termini di costi, saranno successivamente comunicati e condivisi con l'Associazione.

#### **ART. 18 - RESPONSABILE AZIENDALE DELL'ESECUZIONE**

L'Azienda ULSS 5 individua quale Responsabile Aziendale dell'esecuzione della presente Convenzione il Direttore della UOC Suem 118 con le medesime competenze del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previsto dal Codice dei Contratti.

In particolare il Responsabile provvederà al controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dalla presente convenzione verificando la corretta esecuzione del servizio. Il Responsabile, inoltre, effettuerà verifiche non programmate e a campione durante lo svolgimento

dell'attività circa il rispetto delle modalità organizzative del servizio nonché il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnica dei mezzi.

#### **ART. 19 - REVISIONE CONVENZIONE**

Le modifiche, nonché le varianti della presente convenzione sono regolate come di seguito previsto. Qualora l'affidatario, al verificarsi di eventi o situazioni oggettive di particolare rilevanza e non prevedibili al momento della sottoscrizione della convenzione, ritenga che i rimborsi corrisposti debbano essere aggiornati, per effetto di variazioni di singoli costi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al valore complessivo della convenzione, potrà presentare specifica richiesta di revisione all'Azienda ULSS 5.

L'Azienda, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di materiali/servizi che incidono sulla convenzione affidata. L'istruttoria potrà tenere conto di indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'affidatario l'Azienda ULSS 5 si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato.

#### **ART. 20 - DOMICILIO DELL'ASSOCIAZIONE E COMUNICAZIONI**

L'affidatario, all'atto della stipula della convenzione, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dall'Azienda ULSS 5.

#### **ART. 21 - ONERI E SPESE**

1. Le spese relative all'imposta del bollo della presente convenzione sono a carico dell'Associazione Coordinatrice;
2. La presente convenzione, sottoscritta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1996 n. 131.
3. Tutti gli oneri fiscali, in vigore o di futura istituzione, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico dell'Associazione Coordinatrice.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra L'Associazione affidataria e l'Azienda ULSS 5 è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

#### **ART. 23 - CLAUSOLA FINALE**

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Rovigo, lì \_\_\_\_\_

AZIENDA U.L.S.S 5

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Simionato

\_\_\_\_\_

ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ADRIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SIG. \_\_\_\_\_

Allegati

1- Modalità organizzative

Avvio del servizio e cronoprogramma

2- Schema voci di spese sostenute